

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

E' costituita l'associazione di volontariato, senza scopo di lucro denominata: "GLI AMICI di MAGO ZURLI' ONLUS" - Progetti assistenziali/culturali per Bambini con sede in Merine di Lizzanello di Lecce, Presso i Giardini di Atena alla via Montenegro n. 181 e durata stabilita fino al 31 dicembre 2050.


Articolo 2 - Motivazioni, scopi e ambiti di attività

"Tutti i bambini hanno diritto alla salute, all'istruzione e alla formazione, al tempo libero, al gioco, allo svago. Hanno diritto all'informazione, alla partecipazione, a essere ascoltati e a riunirsi. Hanno diritto a una sfera privata e a crescere in uno spirito di uguaglianza e di pace. Tutti i bambini hanno diritto a una comunità familiare, alle cure parentali e a una casa sicura. Tutti i bambini hanno diritto all'assistenza in caso di menomazione." (tratto da "I dieci diritti fondamentali dell'infanzia" - Unicef).


Tutti i bambini hanno il diritto di essere bambini.

L'associazione opera nei settori:

- Attività didattica per bambini;
- Attività culturali per bambini;
- Tutela della salute e dei diritti civili dei bambini;
- Attività sanitario-educative;



	lità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed in particolare si propone quanto segue:	
	a) tutelare e difendere gli individui, con particolare riferimento ai minori, scarsamente o non sufficientemente educati al vivere sano, che si trovino nelle seguenti condizioni:	
	1. insufficiente nutrizione;	
	2. Eccessiva e sbagliata nutrizione;	
	b) promuovere la domiciliazione protetta per i minori di cui ai punti 1 e 2. In particolare l'obiettivo è mettere le famiglie in condizioni di sostenere domiciliarmente il carico assistenziale e educativo permettendo loro l'accesso a risorse umane (assistenziali, sanitarie, gestionali) e finanziarie in grado di supportare questa scelta;	
	c) garantire una continuità nel tempo delle condizioni di cui al punto b), con l'elaborazione di progetti sanitari e socio-assistenziali a lungo termine, che forniscano al nucleo familiare di cui al punto b) le basi per una vita dignitosa e quanto più possibile serena;	
	d) promuovere l'informazione e rendere possibile il contatto tra famiglie in situazioni simili;	
	e) sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e terapeutiche dei minori di cui al punto a) e delle loro famiglie;	
	f) intraprendere ogni altra iniziativa volta a migliorare la	



qualità di vita dei minori di cui al punto a) e delle loro famiglie;

g) sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento delle finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche pubbliche e private;


h) organizzazione e promozione di attività formative-ricreative anche mediante la gestione e la organizzazione di campus per bambini;

i) collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro, in Italia ed all'estero, aventi scopi analoghi o complementari, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi;

Alcuni possibili strumenti attraverso cui l'associazione intende perseguire i propri obiettivi sono:

1. elaborazione di proposte operative e confronto con gli enti preposti;
2. confronto con altre realtà associative;
3. elaborazione di proposte legislative;
4. organizzazione di incontri e convegni;
5. organizzazione di spettacoli teatrali;
6. organizzazione di spettacoli musicali/concerti;
7. realizzazione di films e documentari;
8. promozione e diffusione di informazioni sotto qualunque

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di
attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per
quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
Articolo 3 - Soci, criteri di ammissione e di esclusione
Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto
l'atto costitutivo, condividendone pienamente idealità e fi-
nalità e coloro che saranno ammessi dal Consiglio direttivo
nella completa accettazione degli scopi dell'associazione.
L'Associazione ha soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti e
Onorari.
- Soci Fondatori sono coloro che hanno stilato e sottoscritto
l'Atto Costitutivo della Associazione.
- Soci Ordinari sono coloro che vengono ammessi successiva-
mente e condividono gli scopi e le finalità della Associazio-
ne.
- Soci Benemeriti sono coloro che collaborano con la attività
della Associazione con il proprio costante impegno personale.
- Soci Onorari sono le personalità italiane e straniere che
contribuiscono con apporti scientifici, culturali e sociali
alla attuazione degli scopi della Associazione.
L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è
subordinata alla presentazione di una apposita domanda da
parte degli interessati.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei con-
fronti dell'Associazione. I soci fondatori e ordinari sono



tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. Tale quota contribuirà ad affrontare le spese gestionali ricorrenti e a garantire l'operatività dell'Associazione stessa. I soci benemeriti debbono prestare la loro attività nei limiti offerti al momento della ammissione.


Le quote non sono trasferibili. L'assunzione della qualità di socio è a tempo indeterminato.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione. La qualità di Socio si perde per recesso, per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito, per comportamento contrastante con gli scopi della Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 4 - Doveri e diritti dei Soci

I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i re-

gli organi associativi. I soci devono svolgere la propria at-
tività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro. Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno
dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed at-
tuato con correttezza e piena buona fede. I soci hanno dirit-
to a partecipare alla Assemblea con diritto di voto, ad acce-
dere alle cariche associative e partecipare a tutte le atti-
vità eventualmente promosse dalla associazione.
Articolo 5 - Organi della associazione
Sono organi della associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
Articolo 6 - Assemblea dei soci
L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 3 e
può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'as-
semblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di-
rettivo lo ritenga opportuno, o qualora ne venga fatta ri-
chiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto
degli associati. L'assemblea può inoltre essere convocata, in
sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello sta-
tuto e sullo scioglimento della associazione. Le convocazioni
dell'assemblea sono fatte mediante posta prioritaria, posta



elettronica e spedite a ciascuno dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. All'assemblea annualmente il Consiglio direttivo dà informazione in merito a:

- il Piano Strategico Triennale (PST) o la sua rivalutazione;
- il Piano Operativo Annuale (POA);
- il Piano Operativo Costi Annuale (POCA).

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:


- alla nomina del Consiglio direttivo;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di due soci.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quel-

lo di prima convocazione, l'assemblea è validamente costitui-	
ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
tati. Le deliberazioni ordinarie della Assemblea sono valide	
quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti in pro-	
prio o per rappresentanza. Le deliberazioni di modifica del-	
l'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in se-	
conda convocazione, devono essere approvate con la presenza	
di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole	
della maggioranza dei presenti.	
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve esse-	
re approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col	
voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.	
Articolo 7 - Consiglio direttivo	
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non	
inferiore a due e non superiore a sette nominati dalla Assem-	
blea dei soci al suo interno. Il primo Consiglio direttivo è	
nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo dura	
in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.	
Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri il Presi-	
dente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il	
Presidente, vice Presidente e il Testimonial Cino Tortorella	
sono eletti in permanenza e possono essere sostituiti solo	
per dimissione volontaria. Inoltre è concesso loro il diritto	
di veto sulle iniziative proposte dall'assemblea.	
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo	



ritiene opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

Si riunisce con cadenza almeno trimestrale. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri che deliberano a maggioranza.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, un consigliere decada dall'incarico il Consiglio coopta fra i soci un consigliere in sostituzione, che deve essere confermato dalla successiva Assemblea dei soci.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica. Al Consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati al Presidente congiuntamente ad un membro del Consiglio direttivo.

In particolare il Consiglio direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività della associazione dando esecuzione alle delibere della assemblea dei soci, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione, predispone il bilancio preventivo annuale, provvede agli af-

	fari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non	
	siano riservati alla assemblea.	
	Articolo 8 - Strumenti del Consiglio direttivo	
	Sono strumenti di lavoro del Consiglio direttivo, fundamenta-	
	li per la pianificazione e il raggiungimento degli obiettivi	
	Associativi:	
	• il Piano Strategico Triennale (PST);	
	• il Piano Operativo Annuale (POA);	
	• il Piano Operativo Costi Annuale (POCA).	
	Entro tre mesi dal suo insediamento, il Consiglio direttivo	
	elabora il Piano Strategico Triennale (PST) che raccoglie in	
	modo completo e sistematico le principali attività obiettivo,	
	previste e prevedibili, per il triennio corrispondente. Tali	
	attività saranno in linea con gli Scopi Associativi, di cui	
	all'articolo 2).	
	Per l'approvazione del PST è necessaria la maggioranza sem-	
	plice fra i componenti del Consiglio direttivo. Dal PST il	
	Consiglio direttivo deduce e produce in modo scritto il Piano	
	Operativo Annuale (POA), che raccoglie in modo completo e si-	
	stematico le principali attività obiettivo, previste e preve-	
	dibili, per l'anno corrispondente a venire. Dal POA, il Se-	
	gretario e il Tesoriere derivano il Piano Operativo Costi An-	
	nuale (POCA), che dovrà essere aggiornato trimestralmente a	
	cura del Tesoriere sotto la supervisione del Presidente nel	
	corso della riunione trimestrale del Consiglio direttivo che	

verifica l'implementazione e lo stato di avanzamento delle	
varie attività. Alla fine di ogni anno di attività, il Consi-	
glio direttivo rivaluta per aggiornamento il PST per tenere	
conto di eventuali situazioni e/o eventi nel frattempo occor-	
si, che potrebbero condizionare il buon esito di una o più	
attività strategiche. Ne dà quindi approvazione definitiva	
per iscritto con apposito documento.	
Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente	
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associa-	
zione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio diret-	
tivo e l'assemblea dei soci.	
Il Presidente, il vice Presidente decadono dalla carica solo	
per dimissioni. Presidente, vice Presidente ed il Testimonial	
Cino Tortorella hanno diritto di veto.	
Articolo 10 - Tesoriere	
Il Tesoriere cura i movimenti di cassa, vista e dà corso ai	
mandati di pagamento, provvede all'incasso delle quote asso-	
ciative, fornisce al Consiglio direttivo tutti gli elementi	
amministrativi e contabili, tiene aggiornata la contabilità.	
Inoltre verifica e aggiorna trimestralmente sotto la supervi-	
sione del Presidente il Piano Operativo Costi, in origine e-	
laborato con il Segretario. Il Tesoriere cura e fornisce al	
Consiglio direttivo tutti gli elementi amministrativi e	

Articolo 11 - Segretario	
Il Segretario cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei	
soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei	
verbali del Consiglio direttivo. Detti libri devono essere in	
ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto	
di chiederne, a loro spese, estratti. Cura inoltre la stesura	
del Piano Strategico e del Piano Operativo. Con il Tesoriere	
elabora il Piano Operativo Costi. Tutti i libri devono essere	
vidimati preventivamente a cura del Presidente.	
Articolo 12 - Gratuità delle cariche sociali	
Ogni carica sociale viene ricoperta a titolo gratuito salvo	
rimborsi spese effettivamente e documentalmente sostenute	
previa autorizzazione del Consiglio direttivo.	
Articolo 13 - Esercizi sociali e bilancio	
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il	
Consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il bi-	
lancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'as-	
semblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'as-	
semblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approva-	
zione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione	
a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne vo-	
lessero chiedere copia.	
Articolo 14 - Patrimonio sociale	

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ricavato di tutte quelle iniziative atte ad incrementare i fondi della associazione e compatibili con le sue finalità;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 16 - Scioglimento e liquidazione

inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni fatta
constare da almeno due membri del Consiglio direttivo. L'as-
semblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la
nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la
devoluzione del patrimonio residuo. Nel caso di inattività
della assemblea, entro tre mesi dalla constatazione della i-
nattività della stessa i membri del Consiglio direttivo che
hanno preso l'iniziativa dovranno nominare i liquidatori. In
caso di scioglimento della associazione per qualunque causa,
il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica uti-
lità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662.
Articolo 17 - Regolamento interno e norma di rinvio
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del pre-
sente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Re-
golamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio
direttivo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si
fa riferimento alle norme del Codice Civile o Leggi Speciali
in materia.
Firmato: Pettograsso Ernestina Marianna; Lucio Catamo; Giu-
seppe Bruno; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del si-
gillo.
Copia conforme all'originale allegato alla lettera "A" del-

l'atto a mio rogito del 14 gennaio 2010, Rep. 20103 Racc.

7248.

Per gli usi di legge.

Ruffano, Largo D'Annunzio n.48, li 8 febbraio 2010

